

La persona disabile da assistere è un parente o un affine di terzo grado

Se i genitori o il coniuge del disabile sono mancanti (divorzio o abbandono) o deceduti o invalidi oppure hanno compiuto i 65 anni di età

Parente o affine fino al terzo grado: bisnonno proprio o del coniuge, zio proprio, nipote proprio (zio) o del coniuge (zia), fratello/sorella del padre/madre del coniuge.

Con questa scheda desideriamo orientare i genitori (assicurati con l'INPS) nelle complesse disposizioni che riguardano i **permessi lavorativi** previsti dalla **Legge 104/1992**.

❖ Definizione di stato di handicap

Lo stato di handicap è riconosciuto dal comma 1 dell'art. 3 della L. 104/92:

"è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

❖ Situazione di gravità

Il comma 3 dell'art. 3 della stessa legge definisce la situazione di gravità:

"qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici".



1° caso:

La persona disabile da assistere è in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992), in corso di validità, rilasciato dalla Commissione di accertamento della ASL o dall'INPS e NON è ricoverato a tempo pieno in istituto specializzato.

Possono essere concesse le agevolazioni lavorative previste dall'articolo 33 della Legge 104/1992. Spettano al lavoratore **tre giorni di permesso mensile**, da fruire nel mese di competenza (non possono essere fruiti cumulandoli su più mesi) anche in presenza di altra persona in famiglia che possa provvedere all'assistenza del disabile in situazione di gravità.

Come si fa domanda per usufruire dei permessi?

Il modulo per la domanda si scarica dal sito www.inps.it nella sezione modulistica:

Hand 2 - Domanda di permessi per l'assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità.

La domanda deve essere accompagnata dal certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992) relativo alla persona da assistere.



La domanda va presentata all'INPS che ne verifica la sola correttezza formale e ne dà l'assenso. Va poi presentata anche al datore di lavoro a cui è stata attribuita la competenza di verificare la correttezza sostanziale per l'accettazione della domanda.

Accolta la domanda da parte dell'INPS non è più necessario ripresentarla annualmente a meno che le condizioni soggettive non siano modificate.

- **Una eccezione riguarda le persone con sindrome di Down.** La legge ammette che le persone con sindrome di Down possano essere dichiarate in situazione di gravità oltre che dalle Commissioni dell'Azienda USL, anche dal proprio medico di famiglia o dal pediatra, previa richiesta corredata da presentazione del "cariotipo", cioè di quell'esame che descrive l'assetto cromosomico di una persona.

- **Attenzione è ammessa un'eccezione in caso di richiesta in corso di accertamento.**

La certificazione provvisoria è valida **fino alla conclusione del procedimento di accertamento**. Qualora la Commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l'accertamento può essere effettuato **provvisoriamente** dal medico, in servizio presso l'Azienda USL che assiste il disabile, specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona handicappata.

L'INPS ha precisato chi sia il "**medico specialista**" che il medico della struttura di ricovero pubblica o privata equiparata alla pubblica possono rilasciare la certificazione provvisoria di handicap.



Si ricorda che l'articolo 24 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 ha abrogato il requisito della continuità ed esclusività dell'assistenza, condizioni che in precedenza dovevano essere dimostrate nel caso il lavoratore non fosse convivente con la persona disabile da assistere.

Attenzione:

se la persona con disabilità da assistere è, a sua volta lavoratore che fruisce in proprio dei permessi lavorativi, vi sono delle limitazioni, queste le condizioni:

- **La prima** è che il lavoratore disabile, pur beneficiando dei propri permessi, abbia un'**effettiva necessità** di essere assistito da parte del familiare lavoratore convivente (la necessità di assistenza deve essere valutata dal medico della Sede INPS anche in relazione alla gravità dell'handicap).
- **La seconda** è che nel nucleo familiare **non sia presente un altro familiare non lavoratore in condizione di prestare assistenza**. I familiari non lavoratori studenti sono equiparati ai lavoratori anche nei periodi di inattività scolastica
- **La terza** è che familiare e disabile devono **utilizzare i permessi in modo contemporaneo**, cioè negli stessi giorni.



2° caso:

la persona con handicap da assistere è ricoverato a tempo pieno

Le agevolazioni lavorative previste dall'articolo 33 della Legge 104/1992 non possono essere concesse.

Eccezioni precisate con messaggi INPS:

Se il disabile deve recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie, interrompe il tempo di ricovero e viene affidato al familiare che avrà diritto alla fruizione dei permessi. Il lavoratore è tenuto alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le **visite** o le **terapie** effettuate e i permessi possono essere concessi solo in quella occasione e comunque nel limite massimo di tre giorni mensili.

Sono esclusi i ricoveri in day hospital e in centri diurni con finalità assistenziali o riabilitative o occupazionali.

I permessi possono essere concessi anche nel caso di ricovero a tempo pieno di una persona con handicap grave se questi si trovi in **coma vigile** o in stato terminale. Queste condizioni sanitarie e la necessità di assistenza sono accertate del dirigente responsabile del Centro medico legale della Sede INPS.

❖ **Maturazione ferie e tredicesima mensilità**

La fruizione dei permessi lavorativi derivanti dall'[articolo 33](#) della Legge 104/1992 non incide negativamente sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.

❖ **Frazionamento dei tre giorni di permesso**

E' possibile il frazionamento in ore dei tre giorni di permesso mensile; [la formula nel settore del credito](#) corrisponde a 22,5 ore frazionabili usando come conteggio l'orario di 37,5 ore settimanali.

❖ **La programmazione dei permessi**



Il preavviso al datore di lavoro per la fruizione dei permessi lavorativi derivanti dall'[articolo 33](#) della Legge 104/1992 non è disciplinato da normativa specifica.

[L'INPS precisa che le giornate di assenza dal lavoro devono essere comunicate al datore di lavoro in tempo utile; la recenti sentenze giurisprudenziali affermano che le esigenze del lavoratore e dell'azienda vanno temperate e non possono prevalere l'una sull'altra.](#) Possono essere fruiti anche in maniera continuativa.

❖ **I permessi lavorativi: il part-time**

Nel caso di **part time orizzontale**, i giorni di permesso sono tre.

Nel caso di **part time verticale**, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente.

L'INPS indica anche la formula da applicarsi.

La riportiamo. Il risultato numerico va arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

$$X : (\text{n. gg lavoro effettivo}) = (3 \text{ gg di permesso teorici}) : (\text{n. gg lavorativi})$$

I Segretari del Coordinamento



in Banca Monte dei Paschi di Siena

Consulta il nostro sito

www.fabimps.it



Scrivici a

info@fabimps.it